

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 41.

Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente «Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'estrazione e l'asporto di sabbia e ghiaie nello alveo e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, è regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del Genio civile e approvati dalla Giunta regionale, sentito il comune e la comunità montana, ove esista, previo parere della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 2

1. Dopo l'approvazione dei piani, di cui al precedente articolo, l'estrazione e l'asporto di sabbie e ghiaie è autorizzata, sotto il profilo della compatibilità con il buon regime delle acque e in armonia coi piani stessi, dal direttore dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio fino a 5000 metri cubi e, oltre tale quantità, dal coordinatore del Dipartimento dei lavori pubblici.

2. In assenza di piani estrattivi ovvero nelle more della loro approvazione, il limite è abbassato a 3000 metri cubi e le autorizzazioni sono soggette al parere favorevole, rispettivamente, della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e della Commissione tecnica regionale, di cui all'articolo 23 della stessa legge. Le norme transitorie hanno la durata massima di tre anni.

3. L'autorizzazione regionale è rilasciata in vista del provvedimento concessorio di competenza statale.

Art. 3

1. Le altre funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua, le relative pertinenze idrauliche, le spiagge e i fondali lacuali di competenza regionale, sono esercitate dal direttore dell'ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio.

2. Il rilascio di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui al citato articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 4

1. Le nuove inalveazioni e rettifiche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nonché le permute e alie-

nazioni dei relitti demaniali sono autorizzate sotto il profilo idraulico dal dirigente coordinatore del Dipartimento dei lavori pubblici, previo parere favorevole della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 5

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge è esercitata dagli uffici del Genio civile e dai Servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 6

1. La Giunta regionale è autorizzata a restituire allo Stato le somme percepite dalla Regione a titolo di concessione, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, abrogata con la presente legge.

2. L'obbligo di restituzione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 1986, n. 133.

Art. 7

1. La legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, è abrogata.

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 1988

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale
9 agosto 1988, n. 41

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Pierantonio Belcaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 febbraio 1987, n. 11/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 aprile 1987, dove ha acquisito il n. 236 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª, 2ª e 3ª in data 7 maggio 1987;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 giugno 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Roberto Da Dalt, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1988, n. 2899;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 1 agosto 1988, n. 8994/21819, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Nella nota suindicata, il Governo ha fatto trascrivere le proprie osservazioni per cui l'art. 4 della deliberazione legislativa «debet intendersi fatta salva competenza Stato in materia demanio idrico ai sensi articolo 59 D.P.R. n. 616/1977 nonché procedura autorizzazione cui articolo 60 R.D. 25 luglio 1904 n. 523».

Nota all'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41.

La legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente «Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale», qui abrogata, è stata pubblicata nel Bur 30 marzo 1979, n. 20 ed è entrata in vigore il 31 marzo 1979.

Scadenza e adempimenti:

- Le norme transitorie, contenute nel comma 2, dello art. 2 della lr n. 41/1988, restano in vigore sino al 12 agosto 1991 (art. 2, comma 2, lr n. 41/1988).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i lavori pubblici.